

Procedura di segnalazione sospetti – Whistleblowing

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVAZIONE
00	15/12/2023	Prima Emissione	

INDICE

- 1 Premessa e fonti normative**
- 2 Scopo**
- 3 Oggetto delle violazioni ed esclusioni**
- 4 Persone legittime a segnalare violazioni**
- 5 Definizioni**
- 6 Canali di segnalazione**
- 7 Canali di segnalazione interna alla Keypass S.r.l.**
- 8 Gestione del processo di Segnalazione**
- 9 Reportistica**
- 10 Conservazione della documentazione**
- 11 Tutele**
- 12 Sanzioni**
- 13 Informazione e formazione**
- 14 Privacy**

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE

Con il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 (d'ora in poi anche "Decreto") il processo di Whistleblowing, finalizzato a favorire l'emersione e la gestione di segnalazioni di violazioni, ha subito consistenti modifiche che hanno interessato principalmente l'oggetto delle violazioni, la platea dei soggetti segnalanti, l'attivazione dei canali di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell'ANAC, e l'estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante.

La presente procedura di controllo è stata quindi predisposta in ottemperanza al nuovo decreto legislativo e sviluppata seguendo le indicazioni degli articoli del suddetto decreto.

I riferimenti normativi a cui deve farsi riferimento, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni ai testi originari, sono:

- D.Lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva (EU) 2019/1937 e normativa ivi indicata;
- Direttiva (EU) 2019/1937;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR");
- Codice Etico;

2. SCOPO

Keypass S.r.l. riconosce l'importanza di avere un processo trasparente che offra a tutti i Destinatari - da intendersi come i propri dipendenti, i componenti degli organi sociali, collaboratori, consulenti, agenti o terze parti, fornitori, partner commerciali e più in generale tutti coloro che a qualunque titolo prestano la propria attività lavorativa in favore della Società – la possibilità di segnalare azioni e comportamenti non in linea con la normativa, il proprio Codice Etico e le policy e procedure aziendali.

La Keypass S.r.l. supporta ed incoraggia chiunque intenda segnalare una potenziale condotta inappropriata, scorretta o una presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nelle policy e procedure aziendali e, in generale, potenziali violazioni di legge e regolamenti, affinché tali comportamenti e violazioni siano tempestivamente intercettate e, conseguentemente, vengano intraprese le opportune azioni nei confronti dei loro autori.

Lo scopo della presente procedura è dunque quello di fornire indicazioni chiare sulle modalità per fare una Segnalazione, sui canali da utilizzare e sul processo di gestione delle Segnalazioni e le relative tutele.

3. OGGETTO DELLE VIOLAZIONI ED ESCLUSIONI

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il Segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato” consistenti in:

A) Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria vi rientrano:

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite.;

B) Violazioni della normativa europea

In tale categoria vi rientrano:

- Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato 1 al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori:
appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea (es. nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri UE);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

SEGNALAZIONI NON OGGETTO DELLA PROCEDURA DEL WHISTLEBLOWING

Sono invece espressamente escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina, le segnalazioni relative:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. PERSONE LEGITTIME A SEGNALARE VIOLAZIONI

L'autore della Segnalazione (cd. whistleblower o segnalante) può essere:

- Dipendente, collaboratore, volontario, tirocinante retribuito o non retribuito, lavoratore in prova, ex-dipendenti, candidati al lavoro;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti, agenti, nonché lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrice fornitori che prestano la propria attività in favore della Società;
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, in favore della Società;
- Chiunque entri in contatto con la Società nell'ambito della propria attività lavorativa.

5. DEFINIZIONI

- Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione;
- Gestore della Segnalazione: la persona fisica che riceve e gestisce la segnalazione
- Decreto: D.lgs. 24/2023

6. CANALI DI SEGNALAZIONE

Il Decreto prevede diverse tipologie di segnalazione (Interna, esterna, divulgazione pubblica, denuncia all'autorità giudiziaria) che possono essere utilizzati al ricorrere di alcuni presupposti di seguito indicati.

Canali di segnalazione interna

Lo scopo del legislatore è quello di incentivare e prediligere l'utilizzo dei canali interni, ciò per una più efficace e tempestiva prevenzione delle violazioni.

Canali di segnalazione esterna

Il Decreto ha previsto che l'accesso al canale esterno istituto presso l'ANAC è consentito solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto con riferimento ai soggetti, alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che

devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;

- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Il Decreto ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA ALLA SOCIETA'

Al fine di garantire l'effettività del processo, con le relative tutele, la Keypass S.r.l. ha deciso di avvalersi dei seguenti canali di segnalazione:

- Piattaforma informatica dedicata e accessibile dal sito web della Keypass;
- Canale orale, mediante incontro diretto su richiesta della persona segnalante, contattando telefonicamente e/o tramite e-mail il gestore della segnalazione.

Tutte le informazioni relative alla segnalazione sono protette per garantire la massima riservatezza e accessibili solo ai soggetti responsabili della ricezione della segnalazione o da soggetti espressamente autorizzati dagli stessi.

Tutte le segnalazioni sono registrate nelle piattaforme informatiche, che costituiscono il database riepilogativo sia dei dati essenziali di tali segnalazioni, sia della loro gestione, assicurando, altresì, l'archivio di tutta la documentazione allegata, così come di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

8. GESTIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

A prescindere dal tipo di canale interno utilizzato, le Segnalazioni sono prese in carico dal Gestore della Segnalazione, il quale ne valuta la rilevanza e la procedibilità ai fini del Decreto ed in ogni caso provvedere:

- Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere un contatto con la persona segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- Fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

Il processo di gestione delle segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

- 1) ricevimento e contenuto delle segnalazioni;
- 2) verifica preliminare della segnalazione;
- 3) accertamento della segnalazione;
- 4) esito dell'indagine.

8.1 Ricevimento della segnalazione

Il segnalante, per effettuare la segnalazione, può utilizzare uno dei canali messi a disposizione dalla Keypass S.r.l., come riportato nel paragrafo 7.

Qualora venga utilizzata la piattaforma informatica, in fase di inserimento della segnalazione, il segnalante avrà la possibilità di compilare un form in cui viene guidato nella scelta della specifica tipologia di segnalazione.

I soggetti responsabili della ricezione delle segnalazioni accedono alla piattaforma per consultare le segnalazioni pervenute e svolgere le attività di verifica.

Per ciascuna segnalazione inserita sulla piattaforma è assegnato un codice identificativo univoco (ID segnalazione) che permette a ciascun segnalante di verificarne lo stato di lavorazione entro l'ottavo giorno, accedendo in modo del tutto anonimo.

Qualora venga utilizzata la modalità dell'incontro diretto, il responsabile della segnalazione provvederà a redigere apposito modulo cartaceo, aderente nella forma a quello telematico, che dovrà essere sottoscritto dal Segnalante. Contestualmente il responsabile provvederà a inserire, unitamente al Segnalante, le informazioni raccolte e il modulo cartaceo all'interno della piattaforma nella modalità "segnalazione", affinché venga generato il codice univoco che permetterà al segnalante di verificarne lo stato di lavorazione.

La conservazione della documentazione e delle segnalazioni è eseguita per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

La piattaforma è protetta dalle opportune misure di sicurezza tecniche (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: crittografia, accesso sicuro e riservato, adeguati sistemi di autenticazione e di protezione da attacchi informatici, sicurezza di archiviazione, sistemi per garantire la sicurezza e l'anonimato, ecc.).

Il portale consente di tracciare ed archiviare in automatico su tale piattaforma tutte le Segnalazioni e permette di creare ed alimentare un "fascicolo informatico" della Segnalazione, attraverso l'inserimento dei diversi status della Segnalazione di presa in carico e chiusura, nonché il caricamento dei documenti di supporto.

Nel caso il Segnalante non voglia comunicare le proprie generalità in sede di inserimento della Segnalazione, il Portale in ogni caso assegna un codice identificativo univoco che permette al Segnalante di inserire la Segnalazione in modo anonimo.

L'accesso al Portale è opportunamente profilato per gli utenti utilizzatori.

Salvo diverse esigenze adeguatamente motivate:

1. solo il Gestore della Segnalazione può accedere all'elenco e al contenuto delle Segnalazioni;
2. la società terza specializzata, titolare del dominio su cui si appoggia il Portale e il Titolare del Trattamento dei dati hanno accesso all'elenco delle Segnalazioni e alle altre informazioni statistiche ma non al contenuto delle stesse.

Il Gestore della Segnalazione può, per esigenze istruttorie adeguatamente motivate relative a specifici fascicoli di verifica e fermo restando il rispetto della tutela della riservatezza, consentire l'accesso ad alcune aree di attività del Portale ad ulteriori utilizzatori al fine di, ad esempio, favorire lo scambio di informazioni.

Il Portale fermo il rispetto della tutela della riservatezza, consente il caricamento di tutta la documentazione relativa all'istruttoria e all'accertamento.

Il Portale prevede l'utilizzo di sistemi di tracciabilità dei log delle attività effettuate dagli utilizzatori e non consente agli utenti utilizzatori di cancellare i log delle Segnalazioni.

Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali previsti

La Società o funzione di Keypass S.r.l. che riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla senza indugio, in originale e con gli eventuali allegati, ai soggetti responsabili della ricezione delle segnalazioni. La trasmissione deve avvenire entro sette giorni dal suo ricevimento, nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Non deve essere effettuata alcuna copia della segnalazione ricevuta e trasmessa.

8.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, aventi ad oggetto le violazioni delle disposizioni normative nazionali e della normativa europea, meglio individuate nel paragrafo 3.

A titolo esemplificativo riguardano:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite o violazioni di policy/procedure aziendali e/o del Codice Etico;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi a specifici settori o atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- violazioni di policy e/o procedure interne.

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede e deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, è necessario che dalla Segnalazione risultino chiare:

- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- ✓ la descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere, i fatti segnalati (es. qualifica o il settore in cui svolge l'attività);

La Segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere anche i seguenti elementi:

- ✓ le generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società o del soggetto terzo;
- ✓ l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;

- ✓ eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ✓ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sarà sempre possibile inviare segnalazioni «anonime», vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore e recapitarle tramite le modalità previste dal presente documento. In questo caso non sarà possibile, evidentemente, chiedere ulteriori informazioni al segnalante, ma verranno considerate alla stessa stregua e prese in considerazione per ulteriori verifiche dal Gestore della Segnalazione, purché il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

In ogni caso, resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

8.3 Verifica preliminare della Segnalazione: procedibilità ed ammissibilità

Preliminarmente, il gestore della segnalazione dovrà verificare la procedibilità ed ammissibilità della segnalazione.

Per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare se il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e se l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Archiviazione per improcedibilità oggettiva

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, il gestore della segnalazione provvederà ad archiviare la segnalazione come improcedibile, comunicando al Segnalante che la stessa deve essere trattata e gestita secondo le eventuali procedure adottate dalla Società per il tipo di violazione segnalata.

Il gestore della Segnalazione provvederà altresì ad inoltrare tali segnalazioni alle funzioni aziendali competenti.

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, gli uffici o la persona deputati alla gestione della segnalazione possono procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

8.4 Accertamento della segnalazione e decisioni sulla Segnalazione

Il gestore della segnalazione, una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Il Gestore della segnalazione esamina i fatti riferiti, i documenti eventualmente ricevuti, assume tutte le informazioni necessarie, svolge l'istruttoria, avvalendosi del supporto di consulenti esterni e/o di strutture e funzioni interne quando ritenga necessario il loro coinvolgimento per l'accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione.

L'Organismo può compiere l'audizione di altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati e svolgere ogni altra attività ritenuta opportuna per l'accertamento della Segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, il gestore della Segnalazione redige una relazione delle attività svolte contenente la valutazione finale della Segnalazione ed inoltre:

1. qualora il contenuto della segnalazione risulti fondato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti;
2. qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento potrà raccomandare azioni correttive;
3. qualora, all'esito dell'analisi della segnalazione, dovessero emergere responsabilità a carico del segnalante o del/dei segnalato/i, provvede ad informare le funzioni competenti a fini disciplinari;
4. qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione o che la segnalazione sia stata effettuata in mala fede, quest'ultima viene archiviata, unitamente alle relative motivazioni.

In tutti i casi, al termine della verifica sulla fondatezza della segnalazione ricevuta, al segnalante viene fornito un riscontro entro 3 (tre) mesi dalla data della presentazione della segnalazione.

Qualora non sia stato possibile effettuare un compiuto esito della segnalazione entro tre mesi, il Gestore fornisce entro questo termine riscontro al Segnalante circa lo stato dell'istruttoria, individuando i presumibili tempi per la definizione dell'accertamento e all'esito della verifica fornisce riscontro al Segnalante.

Qualora la segnalazione risulti fondata o comunque siano necessarie raccomandazioni o risulti infondata in quanto effettuata in mala fede, il report finale è sempre trasmesso anche al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il gestore della Segnalazione, qualora lo ritenga opportuno, può inviare al Consiglio di Amministrazione, il report finale relativo alle Segnalazioni archiviate.

Si evidenzia che, qualora le segnalazioni risultino infondate in quanto effettuate in mala fede, il Segnalante può essere esposto ad una responsabilità penale, ricorrendone i presupposti, per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero civile, per dolo o colpa grave, con conseguente risarcimento del danno.

9. REPORTISTICA

Il Gestore della Segnalazione redige una relazione annuale da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, contenente le seguenti informazioni:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n.24 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante trascrizione su verbale, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

In generale, tutte le comunicazioni, le attività e i controlli prescritti dalla presente policy, anche ove non specificato,

sono adeguatamente documentati e tracciati.

I relativi documenti sono archiviati nella piattaforma con modalità informatiche idonee a impedirne la manipolazione, la distruzione e l'occultamento e messi a disposizione in caso di verifiche, anche posteriori.

11. TUTELE

11.1. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE DEL SEGNALANTE

L'art. 12 del Decreto impone regole ben precise per coloro che ricevono e gestiscono le segnalazioni e nei vari ambiti della gestione delle stesse che sono:

- Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle autorità pubbliche (ivi incluse quelle amministrative, giudiziaria e di pubblica sicurezza) qualora ne ricorrono i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a garantirne la massima riservatezza e l'inoservanza dell'obbligo può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore della violazione.

L'art. 12 del Decreto precisa che:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità
- È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta
- I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante
- La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

DIVIETO DI RITORSIONI

Keypass S.r.l. si impegna a tutelare, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, il Segnalante, il Facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, nonché i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente, nonché gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del predetto Segnalante.

Per ritorsione o discriminazione ai fini del Decreto Whistleblowing si intendono comportamenti, atti o omissioni che provochino, direttamente o indirettamente, un danno al Segnalante e che siano strettamente collegati alla Segnalazione.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili in ragione di una segnalazione effettuata, costituiscono ritorsioni:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
- La retrocessione di grado o la mancata promozione
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
- Le note di merito negative o le referenze negative
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria

- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro
- La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
- L'annullamento di una licenza o di un permesso
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

11.2 TUTELA DEL SEGNALATO

Keypass S.r.l. adotta le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, fatto salvo ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del segnalato (ad es. a fronte di richieste dell'Autorità giudiziaria nazionale).

Keypass S.r.l. garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) sulle accuse e su eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti rispetto alla segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

12. SANZIONI

Keypass S.r.l., qualora ne ricorrono i presupposti, adotta sanzioni disciplinari nei confronti:

- di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- del segnalato, per le responsabilità accertate;
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente Policy;
- dei segnalanti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo ai Terzi valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali sottoscritte.

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente Policy costituisce parte integrante del sistema aziendale di gestione delle segnalazioni e della compliance.

Tutti i soggetti coinvolti sono obbligati ad osservarla e a farla rispettare.

La presente Policy è pubblicata sul sito istituzionale e sul portale intranet aziendale ed è divulgata a tutto il personale aziendale.

Il Gestore della Segnalazione verifica che il sistema di gestione delle Segnalazioni sia conforme alle norme di legge e cura l'eventuale aggiornamento dello stesso, raccomandando all'organo amministrativo di adottare le proposte di modifica.